

## ALLEGATO I

## REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER LA PREVENZIONE E LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

## Articolo 1

**Definizioni**

Ai fini del presente regolamento di procedura e ai sensi della parte III (prevenzione e risoluzione delle controversie) dell'accordo si intende per:

- a) «personale amministrativo», in relazione a un arbitro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccetto gli assistenti;
- b) «consulente», una persona incaricata da una parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento arbitrale;
- c) «accordo», l'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all'APE, dall'altra, firmato il 10 giugno 2016;
- d) «arbitro», membro del collegio arbitrale;
- e) «collegio arbitrale», un collegio costituito a norma dell'articolo 80 dell'accordo;
- f) «assistente», una persona che, su mandato e sotto il controllo e la direzione di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;
- g) «parte attrice», la parte che chiede la costituzione del collegio arbitrale a norma dell'articolo 80 dell'accordo;
- h) «giorno», un giorno solare;
- i) «parte», una parte della controversia;
- j) «parte convenuta», la parte accusata di una violazione delle disposizioni di cui all'articolo 76 dell'accordo; e
- k) «rappresentante di una parte», un funzionario o qualsiasi altra persona designata da un dicastero, da un organismo governativo o da qualunque altro soggetto pubblico di una parte, che rappresenta la parte ai fini di una controversia nel quadro del presente accordo.

## Articolo 2

**Notifiche**

1. Qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento del collegio arbitrale viene inviato a entrambe le parti contemporaneamente.
2. Qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento di una parte indirizzato al collegio arbitrale viene inviato contemporaneamente in copia all'altra parte.
3. Qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento di una parte indirizzato all'altra parte viene inviato contemporaneamente in copia al collegio arbitrale, ove opportuno.
4. Le notifiche di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 vengono effettuate per posta elettronica oppure, ove opportuno, tramite qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio. Salvo prova contraria, tale comunicazione si considera consegnata nel giorno in cui è stata inviata.
5. Tutte le notifiche sono indirizzate alla direzione generale del Commercio della Commissione europea dell'Unione europea e al coordinatore degli Stati della SADC aderenti all'APE, di cui all'articolo 105 dell'accordo.
6. Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi ai procedimenti del collegio arbitrale possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.
7. Qualora il termine ultimo per la presentazione di un documento coincida con un giorno festivo della Commissione europea o dello Stato o degli Stati della SADC aderenti all'APE, il documento si ritiene consegnato il giorno lavorativo successivo.
8. A seconda della natura della controversia, tutte le richieste e notifiche indirizzate al comitato per il commercio e lo sviluppo sono inviate in copia anche agli altri sottocomitati pertinenti istituiti dall'accordo.

